

Circolare n°: 2/2019

Oggetto: La “flat tax” per il 2019

Sommario: Nella Legge di Bilancio 2019, lo schema di flat tax proposto dal governo si tradurrà, a partire dal 2019, nell'innalzamento delle soglie di ricavi e compensi previste dal regime forfettario, già introdotto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi da 54 a 89.

Contenuto: _____

Come anticipato, la flat tax prevista per il 2019 si sostanzia in alcune modifiche al regime forfettario, ossia di quel particolare regime fiscale riservato esclusivamente agli esercenti attività d'impresa e lavoratori autonomi in possesso di determinati requisiti.

In particolare, le varianti introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 riguardano:

- a) l'estensione fino a 65.000 euro, indipendentemente dal settore di attività, del limite massimo di ricavi/compensi realizzabili nell'esercizio, (in precedenza le soglie erano differenziate per settore di afferenza);
- b) la semplificazione di alcune condizioni di accesso al regime.

Nella presente circolare riepiloghiamo, per sommi capi, la disciplina del regime in argomento, evidenziando le novità apportate dalla Legge di Bilancio, nonché i principali elementi da considerare per un eventuale passaggio dal regime ordinario.

Indice: _____

P.1	REQUISITI DI INGRESSO
P.2	CAUSE DI ESCLUSIONE
P.3	VANTAGGI FISCALI
P.4	AGEVOLAZIONI PER LE START-UP
P.5	SEMPLIFICAZIONI
P.6	PARAMETRI CHIAVE

REQUISITI DI INGRESSO:

Il regime forfetario costituisce un regime naturale per le **persone fisiche** che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo, in forma individuale.

Il regime in esame, inoltre, non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica. La sua applicazione è, pertanto, subordinata solo al verificarsi delle condizioni di seguito evidenziate.

Possono accedere al regime i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un'attività di impresa, arte o professione **abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori ad euro 65.000**.

Ai fini della verifica della predetta soglia:

- per l'anno 2019 il requisito deve essere verificato con riferimento al 2018, e successivamente anno per anno;
- non rilevano gli ulteriori componenti positivi emergenti dall'applicazione degli ISA per migliorare il profilo di affidabilità.

N.B: sono state invece eliminate le condizioni relative alla:

1. **soglia del costo del personale dipendente**, che non doveva essere superiore a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio (articolo 70 D.lgs. n. 276 del 2003), lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori;
2. **soglia per il costo complessivo dei beni strumentali**, assunto al lordo degli ammortamenti, che non doveva superare, alla data di chiusura dell'esercizio, i 20.000 euro.

CAUSE DI ESCLUSIONE:

Non possono accedere al regime forfetario:

- a) i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- b) i soggetti non residenti: il regime può essere adottato dai soggetti residenti in uno Stato UE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;

- c) in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
- d) contemporaneamente all'esercizio dell'attività, partecipano a società di persone, associazioni professionali, imprese familiari, ovvero controllano direttamente o indirettamente s.r.l. o associazioni in partecipazione, le quali esercitano direttamente o indirettamente attività riconducibile a quella svolta dall'imprenditore/lavoratore autonomo. Va evidenziato che rispetto alla precedente disposizione è prevista l'esclusione dal regime in caso di partecipazione a:
- imprese familiari;
 - S.r.l. ancorché non trasparenti ex art. 116 TUIR;
 - associazioni in partecipazione.
- e) esercitano attività d'impresa, lavoro autonomo prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei 2 anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.

VANTAGGI FISCALI:

I soggetti aderenti al regime in parola determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto dalla Legge di Stabilità 2015 e come modificato dall'art. 4 comma 2 Legge di Bilancio 2019, in relazione al codice ATECO dell'attività svolta.

Da tale reddito sono deducibili i contributi previdenziali dovuti per legge, compresi i contributi previdenziali versati per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, nonché quelli versati per conto dei collaboratori non fiscalmente a carico, a condizione che il titolare non abbia esercitato nei loro confronti il diritto di rivalsa.

Una volta determinato il reddito imponibile, con le modalità sopra descritte, il contribuente forfetario applica un'unica imposta, **nella misura del 15%**, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP.

AGEVOLAZIONE PER LE START-UP:

E' previsto un ulteriore regime premiale per i soggetti che intraprendono una nuova attività. Per i primi 5 anni tali soggetti beneficiano di un'aliquota sostitutiva in **misura pari al 5%** (anziché 15%), a condizione che:

- il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente/autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte o professione;
- qualora l'attività sia il proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi o compensi del periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi o compensi previsti per il regime forfetario (ora € 65.000).

SEMPLIFICAZIONI:

Si ricorda inoltre che i contribuenti in regime forfetario non addebitano l'Iva in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell'imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni.

Sono inoltre esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972, ossia dalla:

- registrazione delle fatture emesse;
- registrazione dei corrispettivi;
- registrazione degli acquisti;
- tenuta e conservazione dei registri e documenti, fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione;
- dichiarazione e comunicazione annuale IVA.

N.B: ricordiamo inoltre che i contribuenti forfetari sono esclusi dall'obbligo della fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019.

Sono inoltre, esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri.

I contribuenti che applicano il regime forfetario sono comunque tenuti a conservare i documenti emessi e ricevuti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché a presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità previste dal D.P.R. n. 322 del 1998.

PARAMETRI CHIAVE:

In relazione a quanto evidenziato nei paragrafi precedenti, considerato che il contribuente forfetario non applica l'IVA sulle vendite/prestazioni di servizi e non esercita la detrazione sugli acquisti, la valutazione tra regime ordinario e forfetario dovrà basarsi sui seguenti elementi:

- **per un contribuente che si rivolge prevalentemente a consumatori finali (B2C)** il vantaggio va misurato al netto dell'IVA non detratta sugli acquisti, che sarà tanto più elevato quanto maggiore è il valore aggiunto del contribuente;
- **per un contribuente che opera prevalentemente con soggetti passivi (B2B)** lo svantaggio è rappresentato dalla perdita dell'IVA assolta sugli acquisti.

N.B: i soggetti che adottano dal 2019 il regime forfetario devono effettuare la rettifica della detrazione dell'IVA a credito operata con riferimento ai beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, esistenti al 31.12.2018, in particolare per i beni ammortizzabili la rettifica va operata se non sono trascorsi 5 anni dall'acquisto ovvero 10 nel caso degli immobili.

Inoltre, nel confronto tra regime forfetario e regime ordinario va valutato, in prospettiva, se sia più conveniente:

1. la determinazione di un reddito forfetario e conseguente tassazione sostitutiva (15% o 5% per start-up);
2. la determinazione di un reddito analitico con tassazione ordinaria dell'IRPEF e relative addizionali e dell'IRAP.

Con riferimento al primo punto, poiché la determinazione del reddito imponibile avviene applicando la corrispondente aliquota di operatività, va valutata l'incidenza dei costi effettivi con quelli calcolati in via forfettaria.



In relazione al secondo punto, invece, va considerato che l'aliquota IRPEF effettiva non corrisponde a quella nominale applicata in quanto l'imposta netta dipende dal meccanismo delle detrazioni d'imposta spettanti ai possessori di redditi d'impresa/lavoro autonomo (ed escluse per i contribuenti forfettari).

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner
Dr. Fabio Pavan